

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3162 del 04/06/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società SOLETTIFICIO SAVOIA di Passarini Myriam, Thomas e Giovanni SNC per l'impianto destinato ad attività di Fabbricazione di sottopiedi per calzature, sito in Comune di Pieve di Cento (BO), via Mascarino n. 28
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3281 del 04/06/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattro GIUGNO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **SOLETTIFICIO SAVOIA di Passarini Myriam, Thomas e Giovanni SNC** per l'impianto destinato ad attività di Fabbricazione di sottopiedi per calzature, sito in Comune di Pieve di Cento (BO), via Mascarino n. 28

LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

- Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **SOLETTIFICIO SAVOIA di Passarini Myriam, Thomas e Giovanni SNC** (C.F. 03280750377 e P.IVA 03280750377) per l'impianto destinato ad attività di Fabbricazione di sottopiedi per calzature, sito in Comune di Pieve di Cento (BO), via Mascarino n. 28, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera³** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente SUAP dell'Unione Reno-Galliera per conto del Comune di Pieve di Cento}.
- Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
- Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

- del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
 5. Obbliga la società **SOLETTIFICIO SAVOIA di Passarini Myriam, Thomas e Giovanni SNC** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
 6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **SOLETTIFICIO SAVOIA di Passarini Myriam, Thomas e Giovanni SNC** (C.F. 03280750377 e P.IVA 03280750377) con sede legale in Comune di Pieve di Cento (BO), via Mascarino n. 28, per l'impianto sito in Comune di Pieve di Cento (BO), via Mascarino n. 28, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione Reno-Galliera in data 15/01/2024 (Prot. n. 6021) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, dichiarando che la matrice scarichi è costituita da scarichi domestici e da scarichi di acque meteoriche non contaminate originate dal dilavamento delle coperture e delle aree esterne adibite solo a transito e sosta in pubblica fognatura, quindi sempre ammessi ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 1053/2003 nel rispetto del regolamento del Servizio Idrico Integrato

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 10010 del 17/01/2024 (pratica SUAP n. 42842/6021/2024), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 17/01/2024 al PG/2024/9140 e confluito nella **Pratica SINADOC 5880/2024**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con propria nota PG/2024/18744 del 31/01/2024, in qualità di autorità competente ed ai sensi dell'Art.4 comma 7 del DPR 59/2013, ha ritenuto opportuno indire una Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, così come previsto dall'art.14 comma 2 e seguenti della Legge 241/1990 e ss.mm.e ii., al fine di definire le modalità e le tempistiche utili per l'emissione, da parte di tutti gli Enti competenti, dei necessari pareri utili al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta per i titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/56288 del 26/03/2024 ha trasmesso parere favorevole, limitatamente alla matrice emissioni in atmosfera ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/68060 del 12/04/2024 ha trasmesso parere favorevole, limitatamente alla matrice di impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 30170 del 08/05/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 08/05/2024 al PG/2024/84179, ha trasmesso parere favorevole urbanistico e di impatto acustico per conto del Comune di Pieve di Cento ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, verificata la corretta ricezione dell'indizione della Conferenza dei Servizi da parte di tutti gli Enti tenuti ad esprimere il proprio parere ai fini del rilascio dell'AUA, trascorsi i termini riservati agli Enti competenti per la richiesta di integrazioni documentali senza che siano pervenute richieste in tal senso.
- Verificato altresì che, così come riportato nella comunicazione di indizione della Conferenza dei Servizi del 31/01/2024, entro il termine ultimo indicato agli Enti per il rilascio dei pareri o determinazioni necessarie ai fini del rilascio del provvedimento di AUA, non risultano formalmente pervenute da parte dei seguenti Enti: AUSL di Bologna – Dipartimento di Sanità Pubblica ed HERA Spa; le necessarie determinazioni di assenso o dissenso e che pertanto esse devono ritenersi acquisite in regime di Silenzio-Assenso.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta preso atto che ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri**

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 896,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
- Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

Bologna, data di redazione 03/06/2024

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰
(*determina firmata digitalmente*)

¹⁰ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SOLETTIFICIO SAVOIA di Passarini Myriam, Thomas e Giovanni SNC
Comune di Pieve di Cento (BO), via Mascarino n. 28

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di sottopiedi per calzature svolta dalla società SOLETTIFICIO SAVOIA SNC nello stabilimento posto in comune di Pieve di Cento via Mascarino n° 28 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società SOLETTIFICIO SAVOIA SNC è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: BANCHI DI INCOLLAGGIO

Portata massima	5500 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (espresse come C-org totale)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: TAGLIO E RIFILATURA SOLETTE

Portata massima	5000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE C1

PROVENIENZA: CALDAIA USO CIVILE LABORATORIO PRODUZIONE- 85,91 KW METANO

EMISSIONI C2 - C3

PROVENIENZA CALDAIE USO CIVILE MAGAZZINO – 35,05 KW CIASCUNA - METANO

EMISSIONE C4

PROVENIENZA: CALDAIA USO CIVILE SPOGLIATOIO SERVIZI IGIENICI - 4,91 METANO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;

- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- ⌚ metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- ⌚ altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E1, E2 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E1, E2, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma,

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale,

fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

- Documentazione Tecnica allegata alla domanda di AUA (in atti ad ARPAE AACM in data 17/01/2024 al PG/2024/9140 e ss.mm. e ii.)

Pratica Sinadoc n°5880/2024

Documento redatto in data 03/06/2024

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto SOLETTIFICIO SAVOIA di Passarini Myriam, Thomas e Giovanni SNC

Comune di Pieve di Cento (BO), via Mascarino n. 28

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la Relazione Previsionale di impatto acustico presentata dalla società SOLETTIFICIO SAVOIA di Passarini Myriam, Thomas e Giovanni SNC ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente Normativa per l'attività di Fabbricazione di sottopiedi per calzature, condizionato all'esecuzione di interventi di mitigazione del rumore da parte della Società.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2024/68060 del 12/04/2024.
- Visto il parere acustico dal SUAP dell'Unione Reno-Galliera per conto del Comune di Pieve di Cento con nota Prot. n. 30170 del 07/05/2024 (agli atti di ARPAE AACM in data 08/05/2024 al PG/2024/84179), favorevole con prescrizioni

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal SUAP dell'Unione Reno-Galliera per conto del Comune di Pieve di Cento, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2024/68060 del 12/04/2024, con parere favorevole acustico Prot. n. 30170 del 07/05/2024. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di

rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Relazione di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 27/10/2023 da Tecnico Competente in Acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società SOLETTIFICIO SAVOIA di Passarini Myriam, Thomas e Giovanni SNC relativamente all'impianto in oggetto (in atti ad ARPAE AACM in data 17/01/2024 al PG/2024/9140 e ss.mm. e ii.)

Pratica Sinadoc n°5880/2024

Documento redatto in data 03/06/2024

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Prot. n. 30170

Pratica 42842/6021/2024

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta: **Solettificio Savoia di Passarini Myriam, Thomas e Giovanni snc** con sede in Pieve di Cento (BO) in Via Mascarino n. 28 - P.I. 00609111208

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 15/01/2024, Prot. n. 6021, dalla Sig.ra Passarini Myriam - C.F. PSSMRM66M45G643X in qualità di legale rappresentante della ditta **Solettificio Savoia di Passarini Myriam, Thomas e Giovanni snc** con sede in Pieve di Cento (BO) in Via Mascarino n. 28 - P.I. 00609111208 per lo stabilimento sito nel Comune di Pieve di Cento (BO) in Via Mascarino n. 28 ove viene esercitata l'attività di produzione di sottopiedi per calzature da uomo, donna e bambino;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

Acquisito il parere del **Comune di Pieve di Cento** prot n. 4350 del 03/05/2024 (Prot. SUAP n. 29579 del 06/05/2024), allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

In merito alla matrice relativa all'impatto acustico è stato attivato il Servizio Tecnico di **ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto** che con nota prot n. 68060 del 12/04/2024 (Prot. SUAP n. 25742 del 12/04/2024) ha trasmesso la valutazione tecnica allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Ai sensi del D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive".

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 13 del 15/11/2022 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della Dr.ssa Elena Gamberini;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio "SUAP Edilizia - Controllo pratiche sismiche" Prot. n. 72405 del 27/12/2023;

si esprime, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

San Giorgio di Piano, 07/05/2024

**Il Responsabile
SUAP Edilizia - Controllo Pratiche Sismiche
Ing. Elena Frabetti**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
(D.lgs. 82/2005)

S. Giorgio di Piano, 10/04/2024

Sinadoc 5880/2024

**ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Unità AUA ed acque reflue**
c.a. Luca Piana

p.c. **SUAP UNIONE RENO GALLIERA**
c.a. Alessandro Borri
unione@pec.renogalliera.it

OGGETTO: Domanda per rilascio di nuova autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013.

Ditta: **Solettificio Savoia di Passarini Myriam, Thomas e Giovanni S.N.C.** con sede legale e stabilimento in Via Mascarino, 28 in comune di Pieve di Cento (BO).

Art. 269 comma 2 Parte V del D.Lgs. 152/2006 smi.

Parere per Conferenza di Servizi decisoria (ai sensi dell'art 14, comma 2, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.) in forma semplificata e in modalità asincrona.

Trasmissione contributo per nulla-osta acustico.

Riferimento SUAP: 42842/6021/2024

In riferimento all'oggetto, presa visione della documentazione presentata (agli atti Arpae Protocollo PG/2024/9140 del 17/01/2024, si rileva quanto segue.

Con la presente istanza viene richiesto dal Sig. Myriam Passarini, in qualità di Legale Rappresentante della ditta Solettificio Savoia di Passarini Myriam, Thomas e Giovanni S.N.C., il rilascio di nuova AUA per la matrice emissioni in atmosfera e impatto acustico.

L'istruttoria si riferisce esclusivamente alla matrice rumore in riferimento alla richiesta di supporto tecnico del Comune di Pieve di Cento. Presa visione della relazione denominata "*Relazione previsionale di impatto acustico*" redatta da TCA¹, del 27 ottobre 2023, si rileva quanto segue.

L'azienda svolge attività di produzione di sottopiedi per calzature da uomo, donna e bambino.

¹ Trattasi del tecnico competente in acustica Zavatti Federico iscritto al n° 5318 dell'elenco Enoteca.

Le emissioni sonore sono provenienti dai banchi di incollaggio e dalle postazioni di taglio e nastratura solette che comportano lavorazioni su materiali flessibili/semirigidi mediante garbatrici per sottopiede, presse, piegatrici lamine, incollatrici, fustellatrici, scarnitrici e fresatrici.

Per la sede di Via Mascarino 28 - Pieve di Cento (BO), la ditta SOLETTIFICIO SAVOIA di Passarini Myriam, Thomas e Giovanni s.n.c. sta pianificando la predisposizione degli impianti per l'emissione in atmosfera degli effluenti provenienti dai banchi di incollaggio e dalla postazione di taglio e nastratura solette: il documento presentato a firma del TCA costituisce pertanto la valutazione previsionale d'impatto acustico che tale intervento avrà nell'ambiente circostante, per verificarne la compatibilità con la normativa attualmente vigente.

Le sorgenti acustiche esterne che saranno identificabili al termine dell'intervento sono associabili agli impianti che prevederanno il collegamento dei banchi di incollaggio e della postazione di taglio/nastratura solette ai rispettivi impianti per l'emissione in atmosfera, indicati rispettivamente come S1 e S2:

- S1: Impianto per l'emissione in atmosfera E1 a servizio dei banchi di incollaggio confluenti in un'unica soluzione che a sua volta prevederà all'esterno il collegamento della stessa a un aspiratore centrifugo con trasmissione a cinghia; caratterizzabile da un livello di potenza sonora L_w pari a 92 dB(A), valore dal quale è stimabile un livello di pressione sonora pari a $L_p=84$ dB(A) a 1 mt di distanza.
- S2: Impianto per l'emissione in atmosfera E2 a servizio della postazione di taglio e nastratura solette, che prevederà all'esterno il sistema filtrante delle polveri dotato di un aspiratore EU 401 caratterizzabile, come evidenziato dai dati del costruttore, da un livello di pressione sonora L_p pari a $68 \pm 3 = 71$ dB(A) a 1 mt di distanza.

Il TCA dichiara inoltre che sono previsti degli interventi di mitigazione quali predisposizione di un cassonetto formato da pannelli in materiale fonoisolante atti a schermare i rispettivi aspiratori e tali da a garantire un abbattimento minimo di 10 dB(A) alla frequenza meno attenuata; ed inoltre l'inserimento sulle rispettive tubazioni di un silenziatore a sezione aerodinamica opportunamente dimensionata atto a limitare la velocità dell'aria e a mitigare l'emissione sonora degli effluenti, per il quale il TCA riporta la tabella del produttore dalla quale si evince il livello di potenza sonora L_w associabile, in funzione della portata d'aria e del diametro della tubazione; in particolare per la sorgente S1 è stimabile un livello di pressione sonora pari a $L_p=64$ dB(A) a 1 mt di distanza; per la sorgente S2 è stimabile un livello di pressione sonora pari a $L_p=60$ dB(A) a 1 mt di distanza.

L'impatto acustico pertanto, è stato definito, prima tramite campagna di rilievi fonometrici per la caratterizzazione dello stato attuale (*ante-operam*) effettuando le misure dei Livelli equivalenti in due postazioni: una in prossimità del ricettore A (postazione I di pg. 15) e l'altra lungo il confine Est (postazione II di pg. 15) dell'area di pertinenza dello stabilimento. L'indagine fonometrica svolta è relativa esclusivamente al periodo di riferimento diurno: infatti l'attività lavorativa e il funzionamento degli impianti sono previsti solo in tale periodo, indicativamente dalle ore 8:00 alle ore 17:30.

Sono stati quindi effettuati dei calcoli previsionali del “rumore ambientale presunto” per quel che riguarda le attività di nuova installazione e cioè per caratterizzare lo stato successivo (*post-operam*).

La situazione *ante operam* è stata quindi valutata dal TCA effettuando le misure di rumore ambientale il giorno 27/10/2023 esclusivamente in periodo diurno. Sono state effettuate due misure, della durata di un'ora ciascuna, il TCA riporta inoltre che le misure sono state eseguite in via cautelativa a portoni aziendali aperti, protraendo la durata per un tempo sufficiente ad ottenere la stazionarietà del livello equivalente e, pertanto, possono essere ritenute idonee a caratterizzare l'impatto acustico per il relativo tempo di riferimento nella sua totalità e non solo per quello riferito al tempo di misura.

Secondo quanto dichiarato correttamente dal TCA, infine, la misura effettuata per la caratterizzazione del rumore residuo è stata eseguita in condizioni cautelative in un periodo di morbida variazione del traffico veicolare di zona. Infatti, come sottolineato dal TCA, il rumore di fondo è influenzato dalla presenza dell'adiacente Via Mascarino: il traffico veicolare indotto dall'attività aziendale viene ritenuto influente rispetto al traffico abituale della zona e l'utilizzo del carrello elevatore elettrico aziendale è da considerarsi quale attività di supporto, nel caso effettuata per brevi periodi. Infine, sottolinea il TCA, l'area in oggetto è interessata da altri stabilimenti, sia confinanti sia adiacenti, e, pertanto, presenta sorgenti rumorose imputabili alle attività svolte negli stessi. Non essendo ancora presente l'attività per la quale è richiesta la nuova AUA, i rilievi di rumore residuo sono stati eseguiti durante la completa disattivazione dell'intera attività della ditta Solettificio Savoia di Passarini Myriam, Thomas e Giovanni S.N.C., incluse le sorgenti ausiliarie a servizio della stessa.

Nella previsione del clima acustico *post-operam* le caratteristiche di emissione delle sorgenti sono state dedotte mediante calcoli, a partire dal livello di potenza sonora per S1 e dal livello di pressione sonora a 1 mt di distanza, come evidenziato dai dati del costruttore, per S2.

Le misure 1 e 2 sono state ritenute dal TCA ragionevolmente rappresentative e utilizzabili quali base di partenza per valutare in via previsionale il rispetto del limite assoluto al contorno dello stabilimento e il rispetto del criterio differenziale presso il ricettore A. La metodologia adottata è stata quella di sommare i contributi delle sorgenti S1 e S2 che si andranno a predisporre e, adottando un approccio cautelativo, tali sorgenti sono state considerate funzionanti contemporaneamente. Pertanto il livello equivalente di rumore ambientale massimo presunto all'esterno dello stabilimento è stato ottenuto come somma del rumore residuo (valore rilevato dalla misura 2) con il contributo del rumore delle sorgenti S1 ed S2. Altro elemento a tutela del ricettore è il fatto che le rumorosità delle sorgenti previste dall'intervento, rivalutate in prossimità dei confini aziendali e in prossimità del ricettore A, anche a seguito degli interventi di mitigazione previsti, tenga conto della distanza minima in linea d'aria. La scelta delle postazioni di misura, in particolare per rilevare il valore più basso del rumore residuo di zona in prossimità del ricettore A (postazione I), in quanto Via Mascarino e le attività circostanti risultano schermate dalla presenza dell'edificio stesso, nonché per la misura 2 la scelta della prossimità al confine Est (postazione II), lato previsto per il posizionamento delle sorgenti S1 e S2 ed identificabile quale area di confine maggiormente disturbata dall'attività aziendale, risulta pure cautelativa.

L'azienda è collocata, rispetto alla zonizzazione acustica del Comune di Pieve di Cento, riportata dal TCA nella relazione previsionale d'impatto acustico, in area di “Classe V² – Aree

² Valori limite assoluti di immissione: 70 dB(A) diurno (06.00-22.00); 60 dB(A) notturno (22.00-06.00).

prevalentemente industriali, mentre un'area ad esso limitrofa, dove è compreso il vicino complesso rurale (ricettore A), è inserita in "Classe III³ - (Aree di tipo misto)", così come evidenziato dal TCA.

La verifica dei livelli sonori, ottenuti dalle misure nelle due postazioni e dai calcoli previsionali per quel che riguarda le attività di nuova installazione (*post-operam*), ha evidenziato il rispetto dei valori limite di immissione assoluti presso tutti i confini aziendali e, presso il ricettore più prossimo (Ricettore A, postazione I), il rispetto dei limiti di immissione assoluto e differenziale nel tempo di riferimento diurno.

Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, l'istruttoria tecnica è **favorevole** nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. *entro 60 gg dal rilascio dell'AUA sia prodotta una relazione tecnica redatta da TCA che attesti/asseveri, a seguito di fonometrie, il rispetto dei valori limite di immissione assoluti presso i confini dell'azienda nonché del limite differenziale presso tutti i ricettori evidenziati nella Relazione previsionale di impatto acustico;*
- b. *la relazione di cui al punto precedente dovrà evidenziare in particolare i tempi di osservazione e di misura adottati dal TCA in maniera da essere rappresentativi delle condizioni di massimo disturbo possibili, con particolare riferimento al rumore residuo che dovrà far emergere la condizione "peggiore" ovvero sia più cautelativa per il ricettore (es. minor traffico possibile nelle c.d. ore di morbida);*
- c. *siano predisposti gli interventi di mitigazione per le sorgenti esterne previste S1 e S2, così come riportati dal TCA a pg. 7 della Relazione previsionale impatto acustico;*
- d. *in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante;*
- e. *in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;*
- f. *qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico.*

Il presente contributo tecnico è stato redatto dal tecnico Antonella Fatone⁴.

Distinti saluti.

Il Responsabile di Distretto di Pianura - Imola
ing. Pamela Morra
(o suo delegato)

(Documento firmato digitalmente)

³ Valori limite assoluti di immissione: 60 dB(A) diurno (06.00-22.00); 50 dB(A) notturno (22.00-06.00).

⁴ TCA iscritto nell'elenco ENOTECA al numero di Iscrizione Elenco Nazionale n. 12567.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.